

Sintesi:

Sintesi: La circolare illustra il contenuto degli articoli 13 (base imponibile), 15 (esclusioni dalla base imponibile) e 16 (aliquote) del dpr 26.10.1972, n. 633, come modificati dai dd.pp.rr. n. 24 e n. 94 del 1979.

Testo:

Base imponibile - Art. 13 In perfetta armonia con quanto disposto nella sesta Direttiva Cee viene stabilito che concorrono a formare la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi le eventuali integrazioni di prezzo, sempreche' beninteso siano direttamente connesse con i corrispettivi comunque dovuti al cedente o al prestatore di servizi.

Circa la determinazione della base imponibile per le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito dei rapporti di mandato senza rappresentanza si fa riferimento a quanto gia' chiarito in ordine all'art. 3.

E' prevista, infine, la riduzione a meta' della base imponibile per le cessioni di autovetture e autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 c.c., o 2500 se con motore Diesel, qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto sia stata operata dal cedente, ai sensi dell'art. 19, secondo c. lett. c), nella stessa misura.

Esclusioni dal computo della base imponibile - Art. 15 E' stata eliminata, come gia' detto in precedenza, la disposizione riguardante la non imponibilita' degli interessi per dilazioni di pagamento, e cio' nella considerazione che, con la riformulazione delle norme riguardanti le operazioni di credito e di finanziamento disposta al punto 1 dell'art. 10, anche le cennate operazioni di dilazione, indipendentemente dalla misura del saggio di interesse praticato, sono dichiarate esenti.

Le disposizioni relative alle cessioni a titolo di sconto, premio "o abbuono," gia' regolate nella previgente normativa all'art. 2, comma 3 lett. d), sono state prese ora in considerazione dal legislatore in sede di esclusione dal computo della base imponibile. In particolare, per dette cessioni la non imponibilita' sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota piu' elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale.

Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell'art. 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio. Infatti le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, conservano il titolo in base al quale sono state concesse e non possono essere considerate gratuite nei sensi previsti dal cennato art. 2, giacche' queste ultime, a differenza delle prime, non sono ne' potrebbero essere mai legate ad altre operazioni.

Aliquote dell'imposta - Art. 16 Ferma restando la misura del 14% dell'aliquota ordinaria dell'imposta, viene precisato che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6%, fatte salve le disposizioni recate dall'art. 34 che prevedono la fissazione di particolari aliquote determinate sulla base di percentuali di compensazioni, resta limitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencati nella Tab. A poste in essere da soggetti diversi dai produttori agricoli di cui all'art. 34. E' da tenere, comunque presente che, in forza della norma recata dal comma 5 dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 24, restano salve le disposizioni, vigenti alla data del 1 febbraio 1979, che stabiliscono aliquote diverse da quelle indicate nell'art. 16 D.P.R. n. 633.